

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1132-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1960

Comunicata alla Presidenza l'8 ottobre 1960

Norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito
della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di Polizia

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione difesa, nell'esame del disegno di legge che sottopone all'approvazione dell'Assemblea, contenente « Norme sul trattamento economico degli ufficiali delle Forze Armate e dei Corpi di Polizia » si è trovata concorde sui seguenti punti:

1) che la soluzione del problema del trattamento economico degli ufficiali, in conformità al pensiero ripetutamente espresso e alle direttive date dal Parlamento, non consente più dilazioni;

2) che il disegno di legge in esame va, quindi, approvato;

3) che, tuttavia, esso, sebbene rappresenti un considerevole sforzo finanziario compiuto per attenuare le condizioni di vita degli ufficiali nell'ambito delle attuali disponibilità, non ne esaurisca il problema.

Il Senato sa come il complesso sia stato oggetto di ripetuto e approfondito esame in Assemblea e in Commissione.

Sarebbe presunzione ripetere qui l'abbondante copia di considerazioni determinanti emerse, in proposito, nei dibattiti svoltisi durante l'esame dei bilanci annuali della Difesa e ogni volta che l'argomento sia apparso, direttamente o indirettamente, legato a singoli disegni di legge.

In tali dibattiti è emerso sempre chiaro come il trattamento economico degli ufficiali, in se stesso considerato, dovesse reputarsi tutt'altro che confacente ai bisogni di vita e alle esigenze di prestigio della categoria e, rapportato al trattamento dei dipendenti civili dello Stato fosse ad un livello di irragionevole e inesplicabile inferiorità.

Forse, uno dei motivi di siffatta situazione deve ricercarsi nel fatto che gli ufficiali non posseggono gli stessi strumenti che ad altre categorie consentono di rappresentare le loro istanze in forma collettiva e che ai militari sia anche precluso il ricorso all'astensione dal lavoro come mezzo per attuare le loro giuste rivendicazioni. Con abito assuefatto alla disciplina, gli ufficiali hanno sempre compostamente atteso dalla iniziativa dei responsabili della vita dello Stato le provvidenze loro necessarie. Ond'è che il Parla-

mento e il Governo proprio per questa ragione, di tale iniziativa debbono sentire il peso esclusivo.

L'argomento, come s'è accennato, è complesso, giacchè il problema del trattamento degli ufficiali non si risolve in una questione di semplice aumento di retribuzioni, ma in questioni di organico, di avanzamento e, soprattutto, di limiti di età per la cessazione del servizio permanente effettivo.

Si tratta di materie sulle quali Parlamento e Governo devono ripromettersi di tornare, per considerazioni di ordine umano e politico, se è vero che la efficienza delle Forze Armate e dei Corpi di polizia, sulla quale riposa la sicurezza interna ed esterna dello Stato, è in funzione soprattutto della buona qualità e del buon rendimento del personale e che non si può umanamente pretendere che l'una e l'altra possano ottenersi con retribuzioni insufficienti.

È vero che criteri di saggezza impongono cautela nelle spese, ma è vero pure che questo criterio va temperato con la considerazione sulle esigenze di vita di ogni essere umano.

Nel disegno di legge in esame, la spesa è, per la maggior parte, contenuta nei limiti degli esercizi finanziari in corso, in quanto l'onere complessivo di lire 7 miliardi 360 milioni, derivante dall'applicazione della legge, viene coperto per lire 4 miliardi e 900 milioni con riduzione di stanziamento dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 125 milioni con riduzione dello stanziamento del capitolo 57 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; per lire 156 milioni con riduzione di stanziamento dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

La residua somma di lire 2 miliardi 179 milioni viene coperta invece con un'aliquota del provento del provvedimento, recante modifiche in materia di tasse di radiodiffusioni.

Ciò premesso in termini generali, sul contenuto del disegno di legge si osserva:

Gli stipendi previsti dall'articolo 1 sono quelli risultanti dalla tabella che qui di seguito si riporta con raffronto al trattamento precedentemente dagli ufficiali e con distinzione tra stipendio iniziale annuo lordo e stipendio iniziale mensile netto.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZA FRA STIPENDI DEGLI UFFICIALI PREVISTI
DAL DISEGNO DI LEGGE E QUELLI ATTUALI

GRADI	STIPENDIO INIZIALE ANNUO LORDO			STIPENDIO INIZIALE MENSILE NETTO		
	previsto dal disegno di legge	attuale	differenza	previsto dal disegno di legge (senza cassa Uff.li)	attuale (senza cassa Uff.li)	differenza
Generale corpo d'Armata	3.108.000	2.910.000	198.000	218.575	205.015	13.560
Generale di Divisione	2.880.000	2.700.000	180.000	202.951	190.591	12.360
Generale di Brigata	2.400.000	2.010.000	169.985	169.985	143.198	26.787
Colonnello	1.920.000	1.500.000	420.000	137.016	108.169	28.847
Tenente colonnello	1.584.000	1.206.000	378.000	113.938	87.976	25.962
Maggiore	1.260.000	975.000	285.000	91.662	71.876	19.786
Capitano	996.000	813.000	183.000	73.480	60.230	13.250
Tenente	660.000	687.000	117.000	59.574	51.052	8.522
Sottotenente s.p. o del rich. cong. tratt.	660.000	606.000	54.000	49.079	45.132	3.947
Sottotenente complemento	606.000	606.000	—	45.132	45.132	—

Il disegno di legge intende praticamente « sganciare » la progressione economica degli Ufficiali da quella dei funzionari direttivi. In linea di massima gli stipendi si approssimano a quelli che risulterebbero dallo « slittamento » di un grado.

Sono stati peraltro apportati i seguenti correttivi:

Sottotenenti di complemento: vengono lasciati invariati gli stipendi attuali, in considerazione della brevità del servizio che essi prestano, dei minori obblighi a cui sono sottoposti per quanto concerne l'acquisto del corredo militare e delle provvidenze di cui possono fruire per il vitto e l'alloggio.

Sottotenenti in s.p.e. e Tenenti: l'aumento annuo è contenuto in limiti più modesti, rispetto a quello che sarebbe risultato dallo slittamento (Sottotenente lire 54.000 anziché lire 81.000; Tenente lire 117.000 anziché lire 126.000), dato che trattasi di ufficiali in giovane età, in massima celibi, che godono delle provvidenze dianzi accennate.

Capitani, Maggiori, Tenenti Colonnelli: in questi gradi cominciano a farsi sentire in pieno le responsabilità proprie della carriera di comando. I gradi stessi si conseguono dopo una lunga permanenza in servizio, che non ha riscontro con nessuna altra carriera statale.

Inoltre nel grado di capitano si verificano le prime selezioni conseguenti all'applicazione delle leggi di avanzamento, selezioni che si ripetono, in maggior misura, nel grado di Tenente Colonnello, grado che può considerarsi come l'apice della carriera per la media degli ufficiali.

In tutti e tre i gradi suddetti sorgono e progressivamente aumentano i carichi di famiglia, le conseguenti spese e i disagi, fra i quali notevoli quelli derivanti dai trasferimenti.

Il complesso di questi fattori e il raffronto con le condizioni di carriera dei funzionari civili, hanno indotto a prevedere per gli ufficiali dei tre gradi in questione aumenti superiori a quelli che sarebbero derivati dallo slittamento (Capitano lire 183.000 anziché

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lire 162.000; Maggiore lire 285.000 anzichè lire 231.000; Tenente Colonnello lire 378.000 anzichè 294.000).

Colonnelli e Generali di Brigata: se per questi gradi si fosse attuato lo slittamento, gli aumenti sarebbero stati rispettivamente, di lire 510.000 e lire 690.000, con punte troppo elevate rispetto ai miglioramenti conseguiti dagli altri gradi. Pertanto gli aumenti sono stati ridotti a lire 420.000 e lire 590.000.

Generali di Divisione e Corpo di Armata: l'aumento previsto è di lire 198.000 anzichè di lire 210.000.

Onde mantenere una giusta distanza, l'aumento dei Generali di Divisione è previsto in lire 180.000 anzichè in lire 210.000.

Corrispondentemente ai miglioramenti economici suddetti, vanno liquidate, sulla nuova base, le pensioni; riliquidate le pensioni già concesse.

Parimenti, va liquidato o riliquidato l'assegno mensile dovuto agli ufficiali i quali godono il trattamento economico di sfollamento.

Liquidazione e riliquidazione vanno effettuate *di ufficio*, sia per quanto riguarda le pensioni che l'assegno mensile. In questo punto la Commissione ha proposto un emendamento chiarificatore.

L'articolo 4 stabilisce che gli assegni personali, previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 11, sono riassorbiti con l'aumento di stipendio che la nuova legge introduce; si tratta degli assegni attribuiti agli ufficiali in servizio permanente effettivo provenienti da altra carriera (in genere dai sottufficiali) già in godimento di uno stipendio di un importo superiore a quello spettante nella nuova posizione.

Il nuovo trattamento decorre dal 1° gennaio 1961. Eventuali modifiche che riconducessero la decorrenza a data anteriore porrebbero di fronte a problemi di copertura non facilmente superabili.

La 4^a Commissione confida che il disegno di legge otterrà l'alto assenso dell'Assemblea, come atto di giustizia, come segno di solidarietà verso nobilissimi servitori dello Stato, come proposito di risoluzione più radicale di uno dei più seri problemi che siano posti alla sua sensibilità e alla sua responsabilità.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Gli stipendi degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di Finanza, delle Guardie di Pubblica Sicurezza e degli Agenti di Custodia sono fissati nelle sottoindicate misure annue lorde iniziali:

Generale di Corpo d'armata e gradi corrispondenti	L. 3.108.000
Generale di divisione e gradi corrispondenti	» 2.880.000
Generale di brigata e gradi corrispondenti	» 2.400.000
Colonnello e gradi corrispondenti	» 1.920.000
Tenente Colonnello e gradi corrispondenti	» 1.584.000
Maggiore e gradi corrispondenti	» 1.260.000
Capitano e gradi corrispondenti	» 996.000
Tenente e gradi corrispondenti	» 804.000
Sottotenente e gradi corrispondenti in servizio permanente e delle categorie del congedo trattenuto o richiamato di autorità	» 660.000
Sottotenente e gradi corrispondenti delle categorie del congedo in servizio di prima nomina oppure trattenuto o richiamato a domanda . . .	» 606.000

Art. 2.

Le pensioni ordinarie a favore degli ufficiali di cui al precedente articolo 1 e delle rispettive famiglie, liquidate o da liqui-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

darsi su stipendi vigenti fino alla data da cui ha effetto la presente legge, sono riliquidate d'ufficio considerando, in sostituzione degli stipendi calcolati nella precedente liquidazione, quelli risultanti dallo stesso articolo 1.

Art. 3.

L'assegno mensile spettante in aggiunta al trattamento di quiescenza agli ufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento è liquidato o riliquidato tenendo conto del nuovo stipendio, ridotto del 10 per cento.

Art. 4.

In relazione alle nuove misure degli stipendi previste dal precedente articolo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sostituendo la data del 30 giugno 1956 con quella del 31 dicembre 1960.

Gli assegni personali indicati nell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè quelli risultanti dall'applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 751, di cui eventualmente fruiscono gli ufficiali, sono riassorbiti con gli aumenti di stipendio derivanti dall'applicazione della presente legge.

Art. 5.

Salvo quanto previsto dalla presente legge, restano ferme tutte le altre disposizioni che regolano il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali di cui agli articoli precedenti, comprese quelle relative agli aumenti periodici di stipendio.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1961.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 3.

L'assegno mensile spettante in aggiunta al trattamento di quiescenza agli ufficiali ai quali è dovuto il trattamento economico di sfollamento è liquidato o riliquidato d'ufficio, tenendo conto del nuovo stipendio, ridotto del 10 per cento.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 7.

All'onere di lire 7.360.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1960-61 si provvederà: per lire 4.900.000.000 con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 115 (400 milioni) - 121 (315 milioni) - 141 (915 milioni) - 142 (1.480 milioni) - 146 (750 milioni) - 148 (180 milioni) - 151 (150 milioni) - 158 (635 milioni) - 229 (75 milioni) dello stato di previsione del Ministero della difesa; per lire 125.000.000 con riduzione dello stanziamento del capitolo 57 dello stato di previsione del Ministero dell'interno; per lire 156.000.000 con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 74 (2 milioni) - 80 (50 milioni) - 83 (3 milioni) - 91 (40 milioni) - 93 (40 milioni) - 94 (10 milioni) - 99 (3 milioni) - 100 (8 milioni) dello stato di previsione del Ministero delle finanze e per lire 2.179.000.000 con un'aliquota del provento del provvedimento recante modifiche in materia di tasse di radiodiffusione.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 7.

Identico.